

[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 13° - Disegno di legge N. 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XIII LEGISLATURA -----

N. 2019

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOMASSINI, DE ANNA e LAURIA Baldassare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Riforma delle professioni sanitarie non mediche

- **RELAZIONE**
 - **DISEGNO DI LEGGE**
 - **Art. 1. (Professioni sanitarie non mediche)**
 - **Art. 2. (Abilitazione)**
 - **Art. 3. (Corsi di diploma universitario)**
 - **Art. 4. (Corsi di specializzazione complementare)**
 - **Art. 5. (Riconoscimento dei titoli di studio)**
 - **Art. 6. (Profili e competenze professionali)**
 - **Art. 7. (Figure professionali)**
 - **Art. 8. (Albo professionale e vigilanza)**
 - **Art. 9. (Disposizioni per le province autonome di Trento e di Bolzano)**
-

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle precedenti legislature é stato realizzato un grande impegno di elaborazione per definire una proposta di legge che affronti in forma adeguata, con particolare riguardo alla integrazione europea, le problematiche relative alla riforma delle professioni sanitarie non mediche. La necessit  di riordinare tale disciplina   divenuta inderogabile. A tal fine si   ritenuto doveroso ed opportuno riproporre immediatamente all'inizio di questa legislatura il testo che era stato predisposto dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati durante la XII legislatura.   urgente porre rimedio all'inadeguatezza e all'arretratezza della legislazione italiana rispetto alla evoluzione tecnico-scientifica della medicina, e far fronte, anche alla luce dei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, e soprattutto al doveroso allineamento alle norme e alle direttive comunitarie in materia, all'impellente necessit  di affrontare il problema della formazione delle professioni sanitarie non mediche. Il Consiglio d'Europa e la Comunit  europea hanno sollecitato i Paesi membri ad adottare misure legislative tese ad armonizzare la formazione di base e complementare degli infermieri e delle altre professioni sanitarie non mediche onde facilitare la libera circolazione e l'inserimento dei professionisti nel territorio degli Stati membri della Comunit  stessa.   inoltre necessario rivalutare queste professioni che risentono con la normativa odierna di alcune difficolt , quali la presenza di crisi motivazionali, la mancanza di un adeguato bagaglio culturale e scolastico degli operatori, la giovane et  di inizio dei corsi di formazione e quindi un impatto con la morte e la malattia sicuramente traumatizzante per allievi cos  giovani e una mancata autonomia professionale, certamente demotivante.

Nel presente disegno di legge sono definite le professioni sanitarie nelle aree infermieristico-assistenziali, nell'area tecnica e nell'area riabilitativa e i metodi di abilitazione, attraverso il conseguimento del relativo diploma universitario.

Il Ministro della sanit  e il Ministro dell'universit  e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le regioni, definiscono i criteri sui requisiti e sull'accreditamento delle strutture (ospedali, altre strutture del Servizio sanitario nazionale, istituzioni private) atte alla formazione del personale e i relativi ordinamenti didattici.

Vengono previsti protocolli di intesa tra regioni e universit  per consentire l'organizzazione di detti corsi e successivamente le stesse universit , le unit  sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private accreditate regolano con appositi accordi i rapporti attuativi dei protocolli di intesa.

I corsi sono tenuti da personale di ruolo sanitario dipendente dalle strutture in cui si svolge la formazione e i diplomi vengono rilasciati dal responsabile della struttura e dal rettore dell'universit  competente.

Inoltre   sancita l'obbligatoriet  dell'iscrizione all'albo professionale tenuto dai vari collegi e viene prevista la costituzione di appositi elenchi speciali per i corsi di formazione complementare.

Viene altres  determinata l'equiparazione dei titoli professionali acquisiti precedentemente.

  prevista, infine, una norma transitoria, che consente alle regioni di offrire agli infermieri generici e alle puericultrici, con adeguato *curriculum* scolastico, l'opportunit  di accedere ai corsi di formazione per infermiere dopo aver superato una prova di esame.

Il presente disegno di legge colma un vuoto legislativo sul processo formativo del personale sanitario non medico legato al mancato adeguamento della normativa ai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 e alle direttive e normative comunitarie riguardanti queste professioni.

Nel presente disegno di legge inoltre sono contenute alcune disposizioni che rivalutano e migliorano queste professioni, quali l'incremento del requisito culturale e del *curriculum* scolastico, che permette una abitudine allo studio, alla critica e all'impegno scolastico, e soprattutto l'affermazione di una certa autonomia professionale, che d  rilevanza alla professione di infermiere.

La presente proposta quindi si muove nella direzione di una nuova visione dell'attivit  infermieristica, vale a dire si viene ad affermare il valore dell'"assistenza" come area culturale autonoma rispetto all'intervento diagnostico-terapeutico del medico, sempre per  avendo come presupposto una concezione olistica dell'uomo, e di un adeguamento della nostra legislazione alla realt  europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Professioni sanitarie non mediche)

1. La presente legge disciplina le professioni sanitarie istituite nelle aree infermieristico-assistenziale, tecnica e di riabilitazione, individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono istituite nell'area infermieristico-assistenziale le professioni sanitarie di infermiere, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica e ostetrico.

3. Sono istituite nell'area tecnica:

a) per l'attività sanitaria, le professioni sanitarie di tecnico di radiologia medica, di tecnico di laboratorio, di tecnico di fisiopatologia, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico di fisiopatologia respiratoria, di tecnico di cardiologia, di tecnico di angiocardiochirurgia, di tecnico di emodialisi, di igienista dentale, di dietista, di podologo e di tecnico di prevenzione sanitaria ed ambientale;

b) per le attività di supporto sanitario, le professioni di tecnico ortopedico e di tecnico ottico-optometrista.

4. Sono istituite nell'area riabilitativa le professioni sanitarie di fisioterapista, di logopedista, di ortottista-assistente in oftalmologia, di audiometrista, di audioprotesista, di psicomotricista e di educatore professionale.

5. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che esercitano rispettivamente la professione di massofisioterapista e la professione di educatore sanitario, in possesso di diploma regolarmente riconosciuto, sono iscritti, a domanda, rispettivamente all'albo professionale dei fisioterapisti ovvero degli assistenti sanitari visitatori, istituiti ai sensi dell'articolo 8, in un elenco separato. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le scuole per la formazione dei massofisioterapisti sono soppresse.

6. In sede di prima applicazione della presente legge la professione di tecnico di prevenzione ambientale e del lavoro é esercitata dal personale del ruolo sanitario appartenente alle tabelle del personale tecnico-sanitario e del personale di vigilanza ed ispezione, nonché dal personale del ruolo tecnico di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni, cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state attribuite funzioni ispettive e di controllo in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 2.

(Abilitazione)

1. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 é richiesto il conseguimento del relativo diploma universitario, il cui ordinamento didattico, comprensivo di attività di tirocinio e di attività tutoriali, é definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità. L'ordinamento didattico disciplina altresí il riconoscimento degli esami sostenuti nell'ambito dei corsi attivati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono, a tutti gli effetti, equipollenti ai diplomi di cui al comma 1.

3. L'esame finale del corso di diploma universitario, articolato in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio della professione. Nella commissione di esame é assicurata la presenza di un rappresentante del relativo collegio professionale.

Art. 3.

(Corsi di diploma universitario)

1. Per l'espletamento dei corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le regioni nelle quali non hanno sede università promuovono i protocolli d'intesa di cui al medesimo articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, con le università delle regioni limitrofe.
2. I requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni private in cui si svolge l'attività di formazione relativa alle professioni di cui all'articolo 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato d'intesa con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali requisiti sono definiti anche in relazione alla disponibilità delle attrezzature, alla dotazione strumentale, alla tipologia dei servizi e alla professionalità del personale di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale o istituzione privata.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accreditano le strutture del Servizio sanitario nazionale e le istituzioni private ai fini di cui al comma 2, tenuto conto del numero e della ubicazione territoriale delle stesse, nonché di particolari caratteristiche territoriali, quali le aree montane, e del numero di studenti da ammettere a ciascun corso di diploma determinato ai sensi del comma 5.
4. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dagli ordinamenti didattici universitari di cui all'articolo 2 è affidata, di norma, al personale sanitario di ruolo dipendente dalla struttura presso la quale si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti richiesti. Le attività di tirocinio e quelle tutoriali previste dai medesimi ordinamenti didattici sono affidate ai soggetti in possesso del diploma di formazione complementare di cui all'articolo 4.
5. Le regioni determinano, ogni tre anni, in relazione alle previsioni dei relativi piani sanitari, il numero complessivo degli studenti da ammettere ai corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2 e quello da ammettere presso ciascuna struttura o istituzione accreditata. La relativa delibera è trasmessa al Ministro della sanità che, per esigenze derivanti dalla programmazione sanitaria nazionale o per necessità di riequilibrio interregionale, può richiedere, entro trenta giorni dalla trasmissione, la variazione del numero dei posti disponibili.

Art. 4.

(Corsi di specializzazione complementare)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sono individuati i settori di attività delle professioni di cui all'articolo 1 per i quali, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e a quella regionale, nonché alla normativa comunitaria, possono essere attivati corsi per il conseguimento del diploma di formazione complementare. I corsi di formazione complementare sono comunque attivati per lo svolgimento delle attività di tirocinio e tutoriali previste dagli ordinamenti didattici universitari dei corsi di cui all'articolo 3 nonché per le attività di assistenza pediatrica, di assistenza ai malati geriatrici, malati terminali e pazienti in riabilitazione neuromotoria e per lo svolgimento delle funzioni direttive. L'attivazione del corso di formazione in assistenza pediatrica determina la soppressione del corso per il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione di vigilatrice dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, garantendo, comunque, il completamento degli studi a coloro che risultano, a quella data, iscritti al citato corso.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di formazione complementare è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità. L'esame finale del corso è articolato in una prova scritta ed in una prova pratica. Nella commissione di esame è assicurata la presenza di un rappresentante del relativo collegio professionale.
3. Ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione complementare di cui al presente articolo, della definizione dei requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni private presso le quali si svolge l'attività di formazione relativa agli stessi corsi, nonché della determinazione del numero dei soggetti da ammettere ai medesimi corsi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Riconoscimento dei titoli di studio)

1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi e degli attestati conseguiti secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'esercizio delle relative attività professionali e dell'accesso al pubblico impiego. I diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge sono, a tutti gli effetti, equipollenti ai diplomi universitari nel caso in cui abbiano la stessa denominazione o una denominazione corrispondente.

2. Coloro che abbiano conseguito, secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, un diploma o un attestato relativo ad una delle professioni di cui all'articolo 1, rilasciato a seguito di un corso per l'accesso al quale non fosse richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, possono richiedere alle competenti facoltà universitarie, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti didattici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la convalida degli studi svolti ai fini del conseguimento del diploma universitario, qualora siano in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 6.

(Profili e competenze professionali)

1. I profili relativi alle professioni di infermiere, di ostetrica o di ostetrico, di igienista dentale, di dietista, di podologo, di tecnico ortopedico, di fisioterapista, di logopedista, di assistente in oftalmologia, di audiometrista, di audioprotesista, di tecnico di laboratorio, di tecnico di radiologia e di tecnico di neurofisiopatologia sono definiti ai sensi dell'articolo 1 dei decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, rispettivamente n. 739, n. 740, n. 669, n. 744, n. 666, n. 665, n. 741, n. 742, n. 743, n. 667, n. 668, 26 settembre 1994, n. 745 e n. 746, 15 marzo 1995, n. 183. Con decreti del

Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i profili relativi alle altre professioni sanitarie indicate all'articolo 1.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari ed il Consiglio superiore di sanità, sono definite le competenze di ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1.

3. I soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1 nell'ambito delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o delle istituzioni private non possono essere distolti dalle funzioni proprie del profilo di appartenenza. Gli atti ed i provvedimenti adottati in violazione del divieto di cui al presente comma sono nulli ed impegnano la responsabilità, personale e diretta, dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

Art. 7.

(Figure professionali)

1. Alle figure professionali individuate con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 8.

(Albo professionale e vigilanza)

1. Per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 é obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale, istituito presso ciascun collegio provinciale, regionale o nazionale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 , n. 233 , e successive modificazioni, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile

1950, n. 221, e successive modificazioni. I collegi professionali di cui al presente articolo, ove non esistenti, sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti in possesso del diploma di formazione complementare di cui all'articolo 4 sono iscritti in uno specifico elenco aggiunto all'albo della relativa professione.

3. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 é soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 9.

(Disposizioni per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 689, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.